

## **INDIRIZZI OPERATIVI INERENTI L'ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO E LA PROCEDURA PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO DA PARTE DELLA REGIONE TOSCANA.**

### **1. Responsabile della correttezza e della celerità titolare del potere sostitutivo**

Il comma 2 dell'art. 54 dello Statuto prevede l'individuazione del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, la cui conclusione è garantita entro un termine certo.

L'art. 11 bis della L.R. 40/2009 e ss. mm ed ii. individua il responsabile della correttezza e della celerità nella figura del Direttore generale per i procedimenti di competenza dei Responsabili delle aree di coordinamento o di struttura di diretto riferimento della direzione generale e nel Coordinatore di area per i procedimenti di competenza delle strutture di diretto riferimento all'area. Lo stesso responsabile della correttezza esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della L. 241/1990 e ss. mm. ed ii.

Nella banca dati delle tipologie di procedimenti amministrativi, di cui all'allegato 2, per ciascuna tipologia, risulta indicato il soggetto che esercita il potere sostitutivo, come previsto dall'art.35, comma 1, lett. m) del d.Lgs. 33/2013 e che in base alla normativa regionale coincide con il Responsabile della correttezza e della celerità.

La funzione del responsabile della correttezza si attiva su richiesta del soggetto interessato alla conclusione del procedimento, in caso di superamento dei termini previsti.

Contestualmente l'interessato può richiedere l'indennizzo da ritardo di cui all'articolo 16 e 17 della l.r. 40/2009 e ss.mm. ed ii.

Il procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi è disciplinato dall'articolo 11 quater della l.r. 40/2009 e ss. mm. ed ii.

Il responsabile della correttezza, raccolti gli elementi istruttori necessari, invita formalmente il responsabile del procedimento alla conclusione del procedimento entro il termine di 14 giorni, trascorsi i quali, nel caso di ulteriore inerzia esercita i poteri sostitutivi adottando l'atto entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto per la conclusione di detto procedimento.

Il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi decorre dalla fine del termine dei 14 giorni assegnati al responsabile del procedimento.

L'istanza può essere presentata dall'interessato alla conclusione del procedimento direttamente al responsabile della correttezza o a questo attraverso l'Ufficio relazioni con il pubblico entro e non oltre un anno dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento.

### **2. Indennizzo e criteri generali per la relativa applicazione**

L'art.16 della citata L.R. 40/2009 prevede un indennizzo per il mero ritardo dell'adozione dell'atto. L'interessato a tal fine presenta la relativa richiesta entro e non oltre un anno dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento; la richiesta può essere contestuale alla richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi.

L'indennizzo viene corrisposto dal titolare del potere sostitutivo, nel caso in cui il procedimento non venga concluso o ecceda il tempo previsto per la conclusione.

## **2.1 - Criteri e modalità di applicazione**

### **2.1.1 - Ambito di applicazione**

L'indennizzo si applica esclusivamente ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento diretto a uno o più soggetti privati.

Sono esclusi dall'indennizzo i procedimenti:

- a) che attengono a rapporti contrattuali o concessori già in essere tra l'Amministrazione e il destinatario, per i quali si applicano le disposizioni generali del codice civile e quelle specifiche previste nel contratto;
- b) per i quali il provvedimento finale può essere adottato in forma tacita;
- c) relativi alla concessione dell'indennizzo stesso;
- d) preordinati all'accesso, per i quali restano ferme le specifiche tutele previste dall'ordinamento vigente.

### **2.1.2 Avanti titolo all'indennizzo**

Sono legittimati a richiedere l'indennizzo i destinatari diretti dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti.

### **2.1.3 Presupposti per il riconoscimento**

Ai fini della concessione dell'indennizzo è esclusa ogni valutazione relativa alla ragione del ritardo e alla legittimità o illegittimità dell'azione amministrativa. L'indennizzo è concesso con provvedimento del responsabile della correttezza e celerità competente previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) il ritardo si riferisce ai procedimenti di cui al punto 2.1.1
- b) la relativa richiesta è presentata entro e non oltre un anno dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento;
- c) il soggetto richiedente è il diretto destinatario del provvedimento conclusivo;
- d) il provvedimento è stato adottato con un ritardo pari o superiore a 10 giorni rispetto alla data risultante dall'applicazione dei criteri per il calcolo del termine di conclusione del procedimento

### **2.1.4 Calcolo del termine**

**2.1.4.1** -Ai fini della verifica del ritardo si fa riferimento ai seguenti elementi:

- a. data del termine di decorrenza;
- b. data del provvedimento conclusivo del procedimento;
- c. eventuali periodi di sospensione del termine previsti dalla normativa vigente ovvero, anche fuori dei casi previsti dalla normativa vigente, disposti dall'amministrazione nell'interesse del destinatario del provvedimento;
- d. eventuali periodi successivi a 30 giorni per l'acquisizione di pareri obbligatori per legge resi da soggetti esterni all'Amministrazione regionale.

**2.1.4.2** - Ove le disposizioni relative ai procedimenti non individuino un termine complessivo per la conclusione del procedimento, ma termini distinti in relazione alle diverse fasi del medesimo, ai fini della valutazione del ritardo si considera il termine relativo alla sola fase conclusiva preordinata all'adozione dell'atto e il termine di decorrenza è quello previsto per l'avvio della medesima

**2.1.4.3** - Ai fini del calcolo del ritardo non rilevano gli eventuali tempi della comunicazione del provvedimento all'interessato e/o della sua eventuale pubblicazione né i tempi preordinati a qualsiasi altro adempimento successivo all'adozione, ivi compresa l'eventuale liquidazione di risorse finanziarie assegnate dal provvedimento.

### **2.1.5 Quantificazione dell'indennizzo**

Ove vi sia una pluralità di destinatari del provvedimento finale adottato in ritardo, la misura e il limite massimo stabiliti dall'art. 16, comma 1 della LR n.40/2009 ss.mm.ii. si applicano a ciascuno dei destinatari.

### **1.1.6 Atti conclusivi di competenza degli organi politici**

- a) Ove l'indennizzo sia corrisposto per il ritardo nell'adozione di un provvedimento del Presidente dalla Giunta Regionale o della Giunta Regionale, alla corresponsione dell'indennizzo provvede il responsabile della correttezza e celerità del dirigente proponente l'atto, secondo quanto previsto dal comma 1 art.11 bis della L.R.40/2009,
- b) Il responsabile della celerità e correttezza competente provvede a dare comunicazione al Presidente della Giunta regionale delle situazioni di ritardo e dei pagamenti dell'indennizzo.

## **3. Monitoraggio tempi procedurali**

L'attivazione della gestione dei procedimenti on line di cui all'allegato 2), punto B.5 consentirà l'acquisizione automatica del monitoraggio dei tempi procedurali, permettendo al responsabile della celerità e correttezza di comunicare alla Giunta regionale entro il 30 gennaio di ogni anno i procedimenti che non hanno rispettato il termine di conclusione.

Fino a quando non sarà possibile acquisire in automatico tale monitoraggio, la responsabile della trasparenza della Giunta regionale richiederà periodicamente tali informazioni ai direttori generali e ai coordinatori di area, nel loro ruolo di responsabili della correttezza" secondo il modello inviato nella nota AOOGR31735/E.030.015 del 4/2/2014, "Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali. Pubblicazione dati in Amministrazione trasparente